

Legge regionale 10 aprile 2000, n. 37

Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre

(B.U. 15 aprile 2000, n. 27)

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO

con la legge regionale 22 agosto 2000 n. 52

(B.U. n. 52 del 25 agosto 2000)

Art. 1

Finalità

La presente legge disciplina la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole.

Art. 2

Definizione di serre e tunnel serre

Ai fini della presente legge è da considerarsi serra o tunnel serra ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante.

Art. 3

Tipologia

Per serra si intende un manufatto realizzato in struttura metallica e copertura in vetro o materiale simile.

Per tunnel serra si intende un manufatto realizzato con tubolari ad arco o altro materiale e teli plastici.

Art. 4

Rilascio concessione edilizia

Per la realizzazione di serre e/o di tunnel serre, poggianti su fondazione in cemento armato reticolare o isolata, è richiesto il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 5

Rilascio autorizzazione

Per la realizzazione di tunnel serre rimovibili è richiesto il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Alle richieste di concessione e di autorizzazione va allegata una relazione tecnica di miglioramento fondiario.

Art. 6

Condizioni costruttive

La predisposizione di serre o tunnel serre non rimovibili deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la superficie coperta non deve superare il 60% dell'area disponibile, che non deve a sua volta essere inferiore ai 2000 mq;
- b) la distanza minima dai fabbricati non deve essere inferiore a 5 metri;
- c) la distanza dalle strade dovrà essere quella prevista dal codice della strada e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 7

Fini volumetrici

La superficie e la volumetria investita a serre o tunnel serre di cui all'art. 2 non incidono sui parametri volumetrici della zona agricola.

Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il Piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio. Per tutte le altre tipologie costruttive si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

Art. 8 (1)

Divieti

Fatta salva l'applicazione del D.Lgs. 20 Ottobre 1999, n. 490 e le eventuali prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico - territoriali, la costruzione di serre o

tunnel serre non è ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), f), g), l), m) dell'art. 146 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 9

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 agosto 2000, n. 52.